



**TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO**

SEZIONE CIVILE

VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO

DOMANDE TARDIVE

relativo all'Amministrazione Straordinaria **SERVOLA S.P.A.**

Commissario straordinario : dott. PIERO NARDI

Oggi **28 febbraio 2018**, innanzi al Giudice Delegato Dott. Gianmarco Marinai, assistito dal Funzionario Dott.ssa Ornella De Leva,

sono comparsi:

per l'Amministratore Straordinario l'Avv. Marco Allegra

per l'Agenzia delle entrate la Dott.ssa Cerqueni e la Dott.ssa Prete

Il GD procede all'esame delle domande Tardive di ammissione al passivo dei crediti di seguito indicati:

N.	DOMANDE			CONCLUSIONI DEL COMMISSARIO		
	CREDITORE	IMPORTO PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	
TS3-01	AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE Via L. Stock, 2/3 TRIESTE  dp.Trieste@pce.a genziaentrate.it	€2.122.666,85  Art. 2752 n.18 e 2778 Cod.Civ.				Ingiustificatamente tardiva e pertanto inammissibile
		<b>€2.122.666,85</b>		-	-	

Il GD, rilevato che:

- nel giugno 2015 Lucchini S.P.A. in AS, capogruppo, non ha rinnovato il consolidato di gruppo (dopo aver esercitato l'opzione triennale nel 2013), e comunque lo ha interrotto;
- conseguentemente nel giugno 2015 la Servola ha presentato dichiarazione integrativa da cui è emerso il debito oggi insinuato;



- la Servola, però, non ha, nel termine dei successivi 30 giorni, ottemperato all'obbligo di pagamento.
- non risultando che l'Amministrazione Straordinaria abbia segnalato direttamente all'Agenzia delle Entrate il fatto, l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del termine triennale previsto dalla legge, ha accertato l'esistenza del debito fiscale e ha proposto l'insinuazione.
- Ne consegue che non era esigibile dall'Agenzia delle Entrate un'insinuazione in termini più ristretti, tali da consentire il rispetto del termine finale di insinuazione tardiva al passivo Servola che è scaduto il 26.9.2015.
- Nel merito, pende dinanzi alla Commissione Tributaria di Trieste la controversia in merito alla debenza di sanzioni ed interessi (mentre Servola non contesta la debenza dell'imposta), nell'ambito della quale è stata sospesa la cartella di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate.
- Trattasi, pertanto, di credito da ritenersi condizionato che, conseguentemente, deve essere ammesso con riserva, come da richiesta.

Il Giudice Delegato

ammette il credito con riserva, come da richiesta, forma lo Stato Passivo, lo rende esecutivo, ne ordina il deposito in Cancelleria e manda al commissario per gli adempimenti di cui all'articolo 97 l.fall.

Il Giudice Delegato  
*dott. Gianmarco Marinai*

